

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Spese di lite liquidate sulla base delle tariffe ex D.M. 140/2012: valori medi, massimo e minimo

Va confermato che nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il D.M. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall'art. 1, comma 7, del menzionato decreto.

NDR: per tale principio si veda Cass. 18167/2015.

## Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 26.4.2017, n. 10299

...omissis...

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e comunque l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Si osserva infatti che il ricorrente non indica quale delle ipotesi, tra quelle tassativamente indicate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, viene dedotta, denunciando sia la violazione dell'art. 112 c.p.c. che l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, senza una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta.

Ed invero, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 17931/13 nel giudizio di cassazione, che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, il ricorso dev'essere articolato in motivi specifici ed immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione.

Il ricorrente, inoltre, omette di riportare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto dell'atto di impugnazione al fine di consentire a questa Corte di verificare se l'impugnazione avverso la (dedotta) omessa pronuncia del primo giudice, sia stata ritualmente proposta in sede di appello.

Con il secondo, articolato, motivo si denuncia violazione dell'art. 26, comma 9, nonché l'omesso esame e valutazione della prova testimoniale avente ad oggetto la preesistenza ultratrentennale del manufatto e, conseguentemente, la errata applicazione dell'art. 26, comma 7.

Tali censure sono infondate.

La prima doglianza è inammissibile in quanto non censura con apposito motivo di carattere processuale, la ratio della pronuncia impugnata, secondo cui, in difetto di rituale e tempestiva proposizione nell'atto introduttivo, erano precluse tutte le questioni diverse dalla preesistenza del manufatto e dalla sua qualificazione come recinzione, e ripropone questioni (misurazione dell'esatta altezza e distanza del manufatto) sulle quali il giudice di appello ha ritenuto essersi ormai formata una preclusione processuale.

La doglianza relativa alla "preesistenza trentennale" del manufatto risulta invece del tutto generica e non viene sviluppata in sede di esposizione del motivo.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 2001, art. 23 e dell'art. 116 c.p.c. per non avere il Tribunale considerato prove rilevanti su una circostanza essenziale, vale a dire la "preesistenza" dell'opera.

Pure tale motivo è inammissibile per genericità, ed in quanto si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad un riesame delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.

Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è

apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass.24434/2016).

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato, con valutazione di merito logicamente argomentata, che la dedotta preesistenza del manufatto non risultava provata, in considerazione della genericità delle dichiarazioni dei testi escussi, alcuni dei quali si erano limitati a riferire che negli ultimi trenta anni il terreno era stato variamente delimitato con recinzioni diverse, ma senza fornire ulteriori specificazioni sulle modalità con cui tale recinzione sarebbe stata effettuata, nè, soprattutto, sulle circostanze di tempo in cui la stessa sarebbe stata effettuata. La Corte territoriale ha pertanto specificamente preso in esame il fatto controverso, costituito dall' "anteriorità" della recinzione, ed ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la relativa prova.

La ragione di censura non può, invero, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. n. 6064/2008).

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 26, comma 7 in quanto nessuna distanza è prescritta per la recinzione elettrica ad uso agricolo, nonché dell'art. 113 c.p.c. per aver omesso di pronunciare secondo diritto, ed in contrasto con il disposto dell'art. 841 c.c.

Pure tale motivo è inammissibile per genericità.

Ed invero, a fronte dell'accertamento di fatto del giudice di merito che ha qualificato il manufatto come recinzione ai sensi dell'art. 26 C.d.S., in quanto costituito da pali di legno infissi nel terreno e tra loro collegati da un filo a delimitazione della proprietà, senza che ai fini dell'applicabilità della disposizione in esame potesse attribuirsi rilievo alla funzione assoluta, si sovrappongono confusamente nell'enunciazione del medesimo motivo doglianze afferenti a profili differenti, senza una specifica indicazione delle statuizioni impugnate, nè la chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura venga formulata, nè delle ipotesi, tra quelle tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1 invocate.

In particolare non è ravvisabile la violazione dell'art. 841 c.c. in relazione agli artt. 12 e 14 preleggi, atteso che il Tribunale non ha fatto ricorso all'interpretazione analogica, ma ha qualificato il manufatto come "recinzione".

Con il quinto motivo si denuncia la violazione del disposto di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 4, commi 2 e 3 e 11 in riferimento all'eccessivo ammontare determinato per la liquidazione delle spese di lite.

Pure tale motivo è infondato, non sussistendo la dedotta violazione di legge.

Il tribunale ha infatti correttamente individuato lo scaglione applicabile e ed ha ritenuto, con valutazione di merito, che in quanto motivata con argomentazione logica, completa e coerente, non è sindacabile nel presente

giudizio, congruo il compenso di Euro 3.550,00, sulla base di valore, natura e complessità della controversia e tenuto conto dell'attività svolta, mantenendosi comunque nei limiti stabiliti dal citato D.M. n. 140 del 2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il D.M. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall'art. 1, comma 7, del menzionato decreto. (Cass. 18167/2015).

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 applicabile ratione temporis al presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Villa Lagarina, che liquida in 645,00 Euro per compensi, oltre a 200,00 Euro per rimborso spese vive e rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del) ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.